STATUTO

DELLA

SOCIETÀ DEGLI OREFICI

COSTITUITASI

il 12 Novembre 1872.

MILANO-ROMA
TIPI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA, ECC.
Via Disciplini, 15.

1872

STATUTO

DELLA SOCIETA' FRA FABBRICATORI E NEGOZIANTI D'OREFICERIA, GIOIELLIERIA, ARGENTERIA ED ARTICOLI AFFINI.

Costituzione.

Art. 1. È costituita, in forza dell'ordine del giorno approvato nella seduta 6 settembre 1872, una Società fra fabbricatori e negozianti d'oreficeria, gioiellieria, ecc., dimoranti in Milano e suoi suburbi.

Art. 2. Si denominerà Società degli Orefici.

Art. 3. Potrà unirsi ad altre Società simili.

Art. 4. Il primo esercizio termina col 31 dicembre 1873, ed in seguito l'anno sociale corre con quello solare.

Art. 5. Ha per iscopo:

La riunione amichevole, il mutuo appoggio e consiglio fra i Soci; il progresso e l'incremento dell'industria; e incoraggiamento dell'istruzione degli allievi orefici, gioiellieri, ecc.

Art. 6. La Società riunita in Assemblea generale nomina nei modi stabiliti dagli articoli 29 e 30:

Un Presidente;
Un Vice-Presidente;
Quattro Consiglieri;
Due Segretari;
Un Economo;
Un Cassiere.

Tali cariche sono onorarie, durano un anno e ponno venir conformate.

Tutti i Soci sono eguali fra loro e ponno coprire qualunque carica sociale.

Art. 7. La Società intendesi personale.

Quelle Ditte composte di più Soci, di cui uno solo si inscrive nella Società, intendono affidare a questo la rappresentanza sociale, egli solo avrà diritto di intervenire alle riunioni particolari nelle sale sociali e avrà voto nelle Assemblee. Gli altri membri della Ditta potranno assistere alle discussioni nelle Adunanze ordinarie e straordinarie, ma senza voto.

Sarà inoltre abilitato il Socio a delegare con lettera il figlio maggiorenne e che lavora secolui, a rappresentarlo in ogni qualsiasi caso.

Ammissione dei Soci.

Art. 8. Sono Soci quelli che approvarono il presente Statuto nella Seduta 12 Novembre e che vi aderiranno fino alla fine dell'anno 1872. Pell'ammissione di nuovi Soci provvedono i seguenti articoli.

Art. 9. Ogni domanda d'ammissione sarà presentata alla Presidenza in iscritto, firmata dal candidato e corredata dalle indicazioni precise del suo esercizio, e controfirmata da due membri della Società.

Art. 10. La Presidenza, prese le debite informazioni sull'onorabilità del candidato, dispone che il suo nome, accompagnato da quello dei proponenti, venga esposto per otto giorni consecutivi in apposito Albo nelle sale sociali. Accoglie le opposizioni che potessero venir fatte da qualunque Socio e discute l'ammissione in adunanza della Presidenza stessa.

Art. 11. Viene comunicata per lettera, dalla Presidenza al candidato, l'ammissione colla parola *ammesso*, la non

ammissione colle parole *non ammesso*, per due volte, poscia come all'art. 13.

Art. 12. Verrà unito alla lettera d'ammissione una copia dello Statuto e dei Regolamenti, e l'invito a versare le quote di tasse come all'art. 15.

Art. 13. Il candidato non ammesso la prima volta può farsi proporre ancora due volte. Se allora non viene accettato, tale deliberazione viene annunciata colla parola *respinto*, senza altra spiegazione.

Art. 14. Il Socio ammesso intendesi abbia accettato il presente Statuto ed i Regolamenti, cogli obblighi e diritti relativi.

Contributi.

Art. 15. Ogni Socio pagherà:

1.° una tassa di buon ingresso di L. 20 anche in rate trimestrali scadenti il 1.° gennaio, 1.° aprile, 1.° luglio e 1.° ottobre, la prima sempre all'atto dell'ammissione. Questa tassa sarà dovuta integralmente in ogni caso;

2.° un'annua tassa di L. 40 in rate mensili anticipate.

Il trimestre o mese principiato s'intenderà compiuto.

Uscita dalla Società.

Art. 16. Un Socio può uscire volontariamente dalla Società al 30 giugno o 31 dicembre, dandone avviso sei mesi prima per iscritto alla Presidenza.

Art. 17. Verranno cancellati dal ruolo della Società quei Soci:

1.° che passano ad altra vita;

per deliberazione della Presidenza quelli:

2.° che fossero in arretrato di 6 rate mensili o di parte della tassa di buon ingresso e non pagassero malgrado reiterati inviti per deliberazione dell'Assemblea;

3.° quelli di cui fosse richiesta l'esclusione dalla Società con domanda in iscritto e motivata, firmata da almeno 20 membri, da presentarsi alla Presidenza, che, riconosciuta la validità dei motivi, convocherà, se è il caso, anche straordinariamente l'Assemblea.

Art. 18. Il Socio che intenderebbesi escludere, come dall'art. 17 paragrafo 3.°, intervenendo di pien diritto all'Assemblea potrà presentare le sue discolpe verbali o scritte, ma non voterà.

Art. 19. Pel Socio che esce, cessano tutti i diritti verso la Società, ma in ogni qualunque caso saranno dovute da lui, o suoi eredi, o aventi diritto, le quote di tasse arretrate o maturande, conteggiate a trimestri, e come all'art. 15.

Assemblee.

Art. 20. Avrà luogo al più presto un'Adunanza generale pell'approvazione delle spese d'impianto fatte e da farsi. In seguito vi saranno ogni anno tre Adunanze generali ordinarie, la prima in febbraio pell'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno antecedente, la seconda in agosto per l'approvazione del bilancio del 1.° semestre, l'ultima in dicembre per la votazione del bilancio preventivo dell'anno susseguente, pella nomina della Direzione che entrerà in carica il 1.° gennaio successivo, nonchè di due revisori dei conti, scelti all'infuori della Amministrazione cessante o di quella nuova, e la cui carica dura pure un anno e può venir riconfermata.

Art. 21. La Presidenza convoca l'Assemblea anche straordinariamente quando lo crede utile o necessario, o dietro domanda scritta di 20 membri, che ne dieno ragioni convincenti.

Art. 22. Verranno avvisati tutti i Soci a domicilio per le Adunanze ordinarie almeno 8 giorni prima della riunione; e per le straordinarie nel termine permesso dalle

circostanze, sempre però coll'indicazione degli oggetti a trattarsi.

Art. 23. Dovendosi approvare i bilanci, ne verrà unito copia a stampa; per qualunque altro oggetto, e secondo il caso, verranno ricordati gli articoli dello Statuto che vi si riferiscono.

Art. 24. Oltre i biglietti d'invito personali, verranno annunciate le riunioni con affissi nelle sale sociali e sui giornali cittadini più sparsi, semprechè senza spesa.

Art. 25. Chi non interviene può delegare altro Socio a rappresentarlo all'Assemblea, salvo il disposto dell'articolo 29, mediante autorizzazione da rilasciarsi sulla lettera d'invito e non vincolata a condizioni. Questo dà diritto a due voti al rappresentante, e mai di più, qualunque sia il numero dei Soci da lui rappresentati.

Art. 26. Le Assemblee di prima convocazione saranno legalmente costituite quando sarà presente almeno la quinta parte dei Soci inscritti compresa la Presidenza. In caso di deficienza del numero legale, vien fissata una seconda convocazione, nella quale saranno valide le deliberazioni qualunque sia il numero dei presenti, salvo il disposto dell'art. 29.

Art. 27. Le deliberazioni verranno prese a semplice maggioranza di voti, salvo pei casi previsti dall'art. 29, e sono sempre obbligatorie per tutta la Società.

Art. 28. La votazione sarà segreta nelle quistioni di persone, e per altri oggetti quando 5 Soci presenti lo richieggano o la Presidenza lo crede opportuno.

Art. 29. Occorreranno la presenza della terza parte dei Soci inscritti, non ammesse le rappresentanze, salvo quella tra padre e figlio, e tre quarti dei voti dei presenti pella validità delle deliberazioni riguardanti:

1.° la nomina del Presidente e del Vice-Presidente;

2.° la cancellazione dai ruoli di qualche Socio;

3.° le modificazioni allo Statuto;

4.° la cessazione della Società;

5.° in quei casi che 40 Soci lo domandassero con scritto motivato e fosse ammesso dalla maggioranza della Presidenza.

Art. 30. Il Presidente sarà nominato con votazione separata da quella del Vice-Presidente.

Si voterà poscia la nomina di altri 6 membri della Direzione, e in ordine di maggioranza saranno i primi 4 Consiglieri, i 2 susseguenti Segretarii.

Per ultimo si passerà alla nomina dell'Economo e del Cassiere separatamente uno dall'altro.

Art. 31. Se nella nomina del Presidente o del Vice-Presidente non emerge il numero di voti richiesto dall'art. 29, si rinnovano le schede e lo scrutinio pei due che ottennero il maggior numero di voti, e se anche questa operazione rimane senza effetto, decide la sorte fra i primi due.

Art. 32. Il Presidente in carica trasmette una lettera di nomina agli eletti; invitandoli a far pervenire nel più breve termine possibile, che potrà in dati casi venir fissato, la loro accettazione.

Art. 33. Ogni Socio può fare delle proposte nell'utile della Società e dovrà presentarle in iscritto alla Presidenza 15 giorni prima dell'Assemblea. Se trattasi di variazioni al Regolamento dovranno essere firmate da almeno 5 Soci, e allo Statuto almeno da 20 Soci.

Qualunque proposta dovrà venir ammessa all'ordine del giorno, salvo che venga ritirata prima della pubblicazione.

Art. 34. In massima l'Assemblea non discute che sull'ordine del giorno, in casi speciali però, e solo pelle prime convocazioni, un Socio che vuole presentare una proposta all'Assemblea, scorso il periodo fissato dall'art. 33, o riunentesi lo stesso giorno, deve deporla in iscritto al banco della Presidenza appena aperta la seduta, facendola appoggiare colla firma di altri 9 Soci presenti. La Presidenza, datane lettura, la passa all'ordine del giorno

dopo l'ultimo articolo. Respinta poi la presa in considerazione, potrà venir ritirata o portata alla discussione nella prossima riunione di prima convocazione, e segue la sorte di qualunque articolo dell'ordine del giorno e secondo l'oggetto.

Rappresentanza sociale.

ART. 35. Il Presidente, ed in sua assenza lo surroga il Vice-Presidente, rappresenta la Società in faccia a tutte le autorità ed ai terzi, cura l'osservazione dello Statuto, l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee, sovraintende all'amministrazione, all'economia ed al buon ordine.

Convoca le Assemblee nei modi stabiliti. Riunisce ogni 15 giorni o più sovente, se lo crede necessario, i membri della Direzione con invito a domicilio per la trattazione di tutto ciò che concerne la Società, e che il presente Statuto gli deferisce.

Affida a cadauno dei Consiglieri la sorveglianza speciale d'una parte dell'amministrazione, suddividendola a seconda dei casi, ma per tutto l'anno d'esercizio, salvo si presenti un'assoluta necessità di variazione.

ART. 36. I Consiglieri adempiono le mansioni loro affidate dal Presidente e gliene rendono conto mensilmente.

ART. 37. I Segretarii assistono a tutte le Adunanze, stendono i processi verbali, ne tengono protocollo, sono incaricati di tutte le scritture, lettere, atti e loro spedizione, del ruolo della Società, e firmano tutti gli atti sociali dopo il Presidente, fuorchè gli ordini interni relativi ad introiti o pagamenti.

Terranno apposito registro, ove verranno inserte tutte le notizie riflettenti l'oreficeria, classificandole all'uopo di fornire facilmente a qualunque Socio quelle informazioni che verranno richieste.

Essi possono suddividersi le mansioni e supplirsi, d'accordo col Presidente.

Art. 38. L'Economo è anche il bibliotecario della Società, provvede e custodisce i giornali e le opere periodiche artistiche o letterarie, tiene l'archivio della Società. Stipula gli affitti dei locali occorrenti alla Società, sorveglia specialmente l'andamento interno, cura la manutenzione delle mobilie, provvede le nuove e quanto occorre pel servizio dei Soci, entro i limiti stabiliti dal preventivo approvato, e fisserà un portiere o più, e quelle altre persone che si credessero necessarie al servizio sociale, le licenzierà se per demeriti o altri motivi, ne stabilirà lo stipendio, il tutto d'accordo col Presidente o col Consigliere delegato.

Passa i conti a pagarsi al Presidente pella trasmissione al Cassiere colla firma d'ambidue. Fornisce al Cassiere tutti i dati necessarii sulla redazione dei bilanci, in quanto lo concerne.

Art. 39. Il Cassiere riscuote e paga secondo le deliberazioni della Direzione, tenendo tutti i registri necessarii di contabilità.

Ogni mese presenta al Presidente lo stato di cassa, la nota delle rimanenze attive e passive. È garante delle operazioni affidategli per ogni esercizio fino all'approvazione dei bilanci per parte dell'Assemblea. Coll'Economo, e d'accordo col Consigliere delegato, redige i bilanci.

Art. 40. L'Economo od il Cassiere sono sostituiti, in caso d'assenza o altro, dal Consigliere delegato alle rispettive mansioni.

Art. 41. I Revisori dei conti nominati nell'Assemblea di dicembre assistono alla redazione dei bilanci, controllando tutte le partite coi relativi documenti, li firmano, e presentano all'Assemblea del febbraio e luglio una relazione sul movimento generale della Società.

Sedute della Presidenza.

Art. 42. Alle sedute della Direzione non sono ammessi altri Soci, fuorchè invitativi per consigli od informazioni e senza voto.

Art. 43. Il Presidente procurerà di comunicare gli oggetti a trattarsi nella riunione coll'invito, ma saranno valide anche le deliberazioni prese su oggetti presentati seduta stante, salvo voto contrario della maggioranza.

Art. 44. Trattandosi di quistioni di certa importanza, potranno essere nominate, dalla maggioranza della Direzione, Commissioni apposite in cui entrino, per metà meno uno, i membri della Direzione stessa. Queste nomineranno, volta a volta per ogni oggetto, il loro Presidente ed il relatore, che rimetterà al Presidente della Società le deliberazioni scritte e firmate dalla Commissione da unirsi agli atti della Direzione.

Art. 45. Alle adunanze della Presidenza saranno presenti almeno 7 membri, dei 10 che la compongono, pella validità delle deliberazioni.

Art. 46. Le votazioni saranno secrete se trattasi di persone, oppure se chieste da due membri presenti. In caso di parità di voti il Presidente avrà il diritto di preponderanza.

Disposizioni diverse.

Art. 47. La Presidenza formulerà il Regolamento interno, comprendente i rapporti fra principali e lavoranti e quello pegli allievi, ambe da approvarsi dall'Assemblea e d'accordo colla Presidenza della Società dei Lavoranti Orefici, ecc.

Art. 48. La Presidenza promuoverà riunioni fra i Soci, anche col concorso di lavoranti o allievi invitativi, per letture o dissertazioni intorno all'arte dell'oreficeria.

In occasione di Esposizioni sì nazionali che estere, si metterà in comunicazione coi Comitati locali, e si farà intermediaria fra quelli e i Soci espositori per tutte le formalità e facilitazioni possibili.

Art. 49. Le sale sociali saranno aperte possibilmente ogni giorno, in ogni caso la sera e tutte le domeniche e altre solennità. Il Regolamento fisserà gli orarii e tutte le altre norme.

Art. 50. Quel membro della Direzione che intende dimettersi, resterà sempre in carica ed è responsabile fino all'accettazione della dimissione e sua surroga per parte dell'Assemblea generale, e secondo i casi.

Fondi sociali.

Art. 51. Le attività della Società sono costituite:

1.° dai contributi stabiliti dall'articolo 15;

2.° dai mobili, attrezzi ed altro esistente nelle sale sociali.

3.° dai doni che loro pervenissero.

Art. 52. Le passività consistono:

1.° nell'affitto dei locali;

2.° nelle spese di salarii agli inservienti, compra e manutenzione dei mobili, illuminazione, riscaldamento delle sale, cancelleria, ecc.;

3.° e in quelle altre che saranno deliberate dall'Assemblea.

Tutte saranno da calcolarsi nel bilancio preventivo che verrà approvato in dicembre d'ogni anno.

Art. 53. Sarà messa nel bilancio preventivo una somma a seconda delle forze della Società pei premii agli allievi da distribuirsi colle norme che verranno stabilite dal regolamento.

Art. 54. Per spese all'infuori o sorpassanti i limiti stabiliti dal bilancio preventivo occorre l'approvazione dell'Assemblea.

In caso d'urgenza la Presidenza dispone, ma sottopone il suo operato alla prossima Adunanza.

Art. 55. I fondi sociali attivi verranno impiegati pel miglior interesse e con tutta solidità, ma in modo da essere prontamente disponibili. In attesa d'un impiego più largo, o dei pagamenti a farsi, si metteranno alla Cassa di Risparmio le somme disponibili mano mano che entreranno, e trattenendosi in cassa un fondo di circa cento lire.

Art. 56. Permettendolo lo stato finanziario della Società, verrà erogato l'avanzo in quella cifra e in quel modo che l'Assemblea fisserà, purchè sia o per opera di beneficenza, o per compere di modelli od oggetti d'arte a maggior lustro della Società.

Scioglimento della Società.

Art. 57. Nel caso di diminuzione del numero dei Soci e perciò delle rendite sociali o d'altre cause pelle quali fosse passivo l'esercizio della Società, la Presidenza, d'accordo con alcuni Soci di buona volontà, procurerà di mantenerla, foss'anche restringendola con diminuzione di spese dei locali o d'altre.

Art. 58. Non riescendo assolutamente l'intento, verrà deliberato lo scioglimento nel modo stabilito dall'articolo 29, paragrafo 4, e liquidata la Società a cura della Presidenza stessa e di altri 6 Soci, da nominarsi all'uopo dall'Assemblea.